

**– CONVENZIONE R.O.I.
(Registro degli Osteopati d'Italia)
POLIZZA LTC**

**Per garantirti in anticipo le risorse finanziarie
utili a coprire eventuali spese assistenziali
senza dover gravare sulla tua famiglia.**

ESTRATTO COPERTURE

COSA SI ASSICURA Art. 10 Prestazione in caso di perdita dell'autosufficienza Nel caso in cui all'assicurato venga riconosciuto lo stato di non autosufficienza, ITAS VITA si impegna a erogare all'assicurato stesso una rendita vitalizia di 500,00 euro al mese.

La rendita viene corrisposta in rate mensili posticipate, di importo costante finché l'assicurato è in vita. L'assicurato viene considerato non autosufficiente se si trova nell'impossibilità fisica totale e permanente di poter compiere almeno 3 di queste 4 azioni consuete della vita quotidiana: - lavarsi: capacità di farsi il bagno o la doccia e di mantenere un livello accettabile di igiene personale senza l'assistenza di una terza persona; - nutrirsi: capacità di mangiare e bere senza l'assistenza di una terza persona; - muoversi: capacità di alzarsi dal letto, dalla sedia, di coricarsi, di sedersi senza l'assistenza di una terza persona; - vestirsi: capacità di mettersi o togliersi i propri vestiti senza l'assistenza di una terza persona oppure - è affetta da morbo di Alzheimer o demenze senili simili tali da giustificare la non autonomia nello svolgimento di almeno 3 delle 4 azioni sopra riportate.

Nel caso di perdita dell'autosufficienza per uno dei casi oggetto di esclusione elencati all'art. 12, se il premio è stato pagato regolarmente, ITAS Vita restituisce un importo pari alla somma dei premi pagati.

COSA NON SI ASSICURA Art. 11 Prestazione non assicurata In caso di morte dell'assicurato non è prevista alcuna prestazione e i premi pagati restano acquisiti da ITAS Vita.

Art. 12 Esclusioni È esclusa dalla garanzia la perdita di autosufficienza causata da: - atti vandalici dell'assicurato - guerra civile o con un paese straniero, sommosse, atti di terrorismo in cui l'assicurato ha avuto parte attiva, fatti salvi i casi di autodifesa e assistenza alle persone in pericolo che rimangono garantiti; - fatti volontari o provocati intenzionalmente dall'assicurato, tentato suicidio, la mutilazione, l'uso di farmaci non prescritti da un medico, l'uso di sostanze psicotrope e l'abuso di alcol; - alcolismo acuto o cronico; - trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e accelerazioni di particelle atomiche; - incidenti derivanti dalla pratica di sport estremi, sport pericolosi come quelli aerei, motori, auto, freeclimbing, rafting, alpinismo estremo, sci alpinismo, immersioni subacquee, e dalla partecipazione a gare e prove degli stessi sport, ufficiali o no; - malattia nervosa o mentale non derivante da causa organica (ad esempio depressione, psicosi, ecc.); - disabilità preesistenti.